REGOLAMENTO (CEE) N. 271/82 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1982

relativo alla prosecuzione delle azioni di ricerca di mercati all'interno della Comunità previste dal regolamento (CEE) n. 723/78 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 857/81 [2], in particolare l'articolo 4,

considerando che le azioni di ricerca avviate dal regolamento (CEE) n. 723/78 della Commissione, del 10 aprile 1978, relativo ad azioni promozionali, pubblicitarie e di ricerca di mercati all'interno della Comunità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [3], e proseguite in virtù del regolamento (CEE) n. 2935/79 [4], si sono rivelate efficaci e che è pertanto opportuno mantenerle a medio termine;

considerando che, di conseguenza, gli istituti di ricerca, gli enti e le imprese private della Comunità aventi le qualifiche e l'esperienza necessarie dovrebbero essere nuovamente invitati a presentare precisi programmi di ricerca che intendano realizzare;

considerando che per le altre modalità possono essere applicate per l'essenziale le disposizioni dei precedenti regolamenti, tenuto conto dell'esperienza acquisita;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Alle condizioni previste dal presente regolamento sono incentivati lavori di ricerca, in particolare i lavori di natura tecnica intesi ad ampliare all'interno della Comunità i mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria.

Sono considerati lavori in tal senso, fra l'altro:

a) la ricerca di prodotti nuovi o migliorati,
b) la ricerca di imballaggi nuovi o migliorati atti ad agevolare il trasporto e la conservazione dei prodotti,
c) studi per ampliare lo smercio di latte scremato liquido destinato all'alimentazione del bestiame,
d) in casi eccezionali debitamente motivati, ricerche di mercato volte a migliorare la commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari;
e) lo studio scientifico degli aspetti fisiologico-nutrizionali del consumo di latte e dei relativi componenti.

2. La prosecuzione di lavori di ricerca avviati nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2935/79 che riguardano lavori ai sensi del paragrafo 1 è da considerarsi come azione ai sensi del medesimo paragrafo 1.

3. Le azioni di cui al paragrafo 1 sono imputabili soltanto se sono iniziate dopo il 31 marzo 1982; esse devono essere ultimate entro e non oltre il 31 marzo 1984.

4. Il termine per l'esecuzione fissato al paragrafo 3 non esclude che, successivamente, si possa concordare una proroga qualora l'interessato inoltri, prima della scadenza del suddetto termine, un'apposita richiesta alla Commissione comprovante l'impossibilità di rispettare il termine originariamente fissato a causa di circostanze imprevedibili che non gli sono imputabili.

Articolo 2

1. Le azioni di ricerca di cui all'articolo 1 sono proposte ed attuate da istituti di ricerca, enti, organizzazioni o imprese che:

a) possiedono le qualifiche e l'esperienza necessarie,
b) offrono adeguate garanzie circa il buon esito dei lavori.

2. Il finanziamento comunitario è limitato al 75 % delle spese occasionate dai lavori di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

1. Gli interessati definiti all'articolo 2, paragrafo 1, sono invitati a trasmettere all'autorità competente designata dal rispettivo Stato membro — in appresso denominata « organismo d'intervento » — proposte precise relative alle azioni di cui all'articolo 1.

[1] GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
[2] GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 17.
[3] GU n. L 98 dell'11. 4. 1978, pag. 5.
[4] GU n. L 334 del 18. 12. 1979, pag. 13.

2. Le proposte devono pervenire all'organismo d'intervento interessato anteriormente al 1° aprile 1982.

3. Le altre modalità per la presentazione delle proposte sono precisate dagli organismi d'intervento nella loro comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 54 del 13 marzo 1981, pagina 7.

4. Entro venti giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2, l'organismo d'intervento :

a) esamina la forma e il contenuto delle proposte ricevute, con le eventuali aggiunte, e

b) trasmette alla Commissione le proposte, accompagnate da un parere motivato.

Articolo 4

1. Per essere completa, la proposta deve recare :

a) il nome e l'indirizzo dell'interessato ;

b) la descrizione particolareggiata dei lavori di ricerca proposti, compresi i termini di esecuzione, i risultati previsti e, se del caso, l'indicazione dei terzi che intervengono nell'esecuzione ;

c) il prezzo netto offerto per tali lavori, espresso nella moneta dello Stato membro nel cui territorio è stabilito l'interessato, con la ripartizione dell'importo fra le singole voci e con il relativo piano di finanziamento ;

d) le modalità auspicate per il versamento del contributo comunitario [articolo 7, paragrafo 1, lettera a) o b)] ;

e) l'ultima relazione sull'attività disponibile.

2. La proposta è valida soltanto :

a) se è presentata da un interessato che adempia alle condizioni definite all'articolo 2, paragrafo 1 ;

b) se è accompagnata da una dichiarazione con la quale l'interessato s'impegna a rispettare le disposizioni del presente regolamento e quelle contenute nel disciplinare di cui all'articolo 6.

Articolo 5

1. Previo esame delle proposte da parte del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 804/68, la Commissione stipula i contratti per i lavori di ricerca di cui all'articolo 1, paragrafo 1, con gli interessati le cui proposte sono state accolte.

Prima della conclusione del contratto, l'interessato può essere invitato a fornire informazioni e/o precisazioni complementari in ordine alla sua proposta.

2. Ogni interessato è informato al più presto dall'organismo d'intervento del seguito riservato alla sua proposta.

Articolo 6

1. In caso di accoglimento di una proposta in conformità dell'articolo 5, la Commissione stabilisce un disciplinare redatto in almeno tre esemplari e firmato dall'interessato.

2. Il disciplinare è parte integrante del contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 1 ; esso

a) reca le indicazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o vi fa riferimento, e

b) completa eventualmente tali indicazioni con condizioni supplementari risultanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma.

3. La Commissione trasmette un esemplare del contratto e del disciplinare all'organismo d'intervento, il quale vigila sull'osservanza delle condizioni concordate, mediante controlli sul posto.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento versa all'interessato, secondo le indicazioni precisate nella sua proposta :

a) un solo acconto pari al 60 % del contributo comunitario convenuto, nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto e del disciplinare, oppure

b) quattro acconti di uguale importo, pari ciascuno al 20 % del contributo comunitario convenuto, ad intervalli di quattro mesi ; il primo di questi acconti viene pagato nel termine di sei settimane dal giorno della conclusione o della firma del contratto e del disciplinare.

Nel corso dell'esecuzione di un contratto, l'organismo d'intervento può tuttavia :

— dilazionare il pagamento di un acconto, qualora constati, segnatamente in occasione dei controlli ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, irregolarità nell'esecuzione delle misure in questione o un considerevole intervallo tra la data prevista per il pagamento dell'acconto ed il momento in cui l'interessato effettua realmente le spese previste ;

— anticipare, in casi eccezionali, il pagamento di un acconto, su richiesta debitamente motivata dell'interessato e d'accordo con la Commissione, qualora l'interessato debba già effettuare una parte considerevole delle spese ad una data che risulti di molto anteriore alla data prevista per il pagamento del contributo comunitario per tali spese.

2. Il versamento di ciascun acconto è subordinato alla costituzione presso l'organismo d'intervento di una cauzione dello stesso importo, maggiorato del 10 %.

Se il contratto è concluso con un'istituzione di diritto pubblico, il deposito della cauzione non è necessario, sempreché in caso d'inosservanza delle condizioni di cui al paragrafo 3 sia garantita una copertura corrispondente a quella prevista dal paragrafo 4.

3. Lo svincolo delle cauzioni e il versamento del saldo da parte dell'organismo d'intervento sono subordinati alle seguenti condizioni :

a) l'organismo d'intervento accerta che l'interessato ha adempiuto agli obblighi stabiliti nel disciplinare ;

b) la relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è trasmessa alla Commissione e all'organismo d'intervento, il quale verifica le indicazioni in essa contenute. Il saldo può tuttavia essere versato, su domanda motivata dell'interessato, ad azione ultimata e previo invio della relazione di cui all'articolo 8, sempreché, a copertura dell'importo totale del contributo comunitario, siano state costituite cauzioni corrispondenti, maggiorate del 10 % ;

c) l'organismo d'intervento accerta che l'interessato, o un terzo nominato nel contratto, ha versato il proprio contributo per lo scopo previsto.

4. Se le condizioni di cui al paragrafo 3 non sono soddisfatte, le cauzioni sono incamerate. In tal caso, il relativo importo viene detratto dalle spese del FEAOG, sezione garanzia, segnatamente da quelle risultanti dalle misure di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77.

Articolo 8

1. Ogni interessato cui sia stata affidata l'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 1 trasmette all'organismo d'intervento competente, nei termini e secondo le modalità stabiliti dal contratto e dal disciplinare, e in ogni caso anteriormente al 1° luglio 1984, una relazione circostanziata sull'impiego dei fondi comunitari concessi e sui risultati dei relativi lavori, in particolare sull'aumento delle vendite di latte e di prodotti lattiero-caseari.

Gli interessati comunicano contemporaneamente alla Commissione la parte della relazione che si riferisce ai risultati delle misure in causa.

2. I risultati dei lavori possono essere pubblicati soltanto previa espressa autorizzazione della Commissione.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione